**CORTE DI CASSAZIONE**

**Sentenza 05 giugno 2014, n. 12736**

**In fatto e in diritto**

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Campania n. 135/47/2012 depositata il 25.6.2012 che ha riformato la sentenza resa dal giudice di primo grado che aveva ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione relativo ad imposta di registro emessa in dipendenza della sentenza del tribunale di Napoli che aveva condannato il L.A. al pagamento di £.30.000.000.000 oltre spese.

Il giudice di appello, rilevato che la sentenza di primo grado era stata riformata in appello, riteneva fondato il ricordo della parte contribuente.

L’Agenzia delle entrate deduce l’erroneità della sentenza impugnata in ragione della violazione dell’art.37 dpr n. 131/1986, non incidendo in alcun modo sulla pretesa fiscale la sentenza di riforma non passata in giudicato.

Le parti resistenti hanno depositato controricorso chiedendo il rigetto della censura. In prossimità dell’udienza le stesse parti hanno depositato memoria.

Il motivo è fondato.

Il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37, 1° comma stabilisce che "gli atti dell'autorità giudiziaria in materia civile che definiscono anche parzialmente il giudizio(come nella specie) "sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili..., salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato".

Ora, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che la sentenza che, anche parzialmente, definisce il giudizio è soggetta a tassazione, ancorché non passata in giudicato, in quanto impugnata od ancora impugnabile; sicché, l'ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione dell'imposta, emettendo il relativo avviso, che è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, suoi propri, vale a dire inerenti all'atto in sé, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell'imposizione. La riforma, totale o parziale, della sentenza assoggettata ad imposta nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, non incide sul predetto avviso di liquidazione, ma integra un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta medesima da fare valere in via autonoma e non nel procedimento relativo all’avviso di liquidazione - cfr. Cass.n.12757/2006; Cass.n.6943/2001; Cass. n. 23468 del 12/11/2007; Cass.n.9835/11; Cass.n.6116/11-.

Ha quindi errato il giudice di appello nel ritenere che la sentenza di riforma di quella resa dal Tribunale di Palermo potesse elidere il presupposto tenuto a base dell’avviso di liquidazione, costituito dalla sentenza di condanna resa nei confronti del dante causa dei controricorrenti.

Ne consegue che gli elementi addotti dalla parte contribuente nel controricorso- passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello di Napoli- come anche in memoria (ove si allegano circostanze peraltro nuove) appaiono inconducenti rispetto all’esito della lite, essendosi la CTR conformata ai principi sopra esposti.

In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata.

Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito ex art.384 c.p.c. con il rigetto del ricorso della parte contribuente.

Le spese del giudizio di merito vanno compensate ricorrendo giusti motivi, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico delle parti contribuenti e liquidate come da dispositivo in favore dell’Agenzia delle entrate

**P.Q.M.**

Visto l’art. 380 bis cpc e l’art. 375 cpc.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso delle parti contribuenti.

Compensa le spese del giudizio di merito e condanna le parti resistenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.